

Allegato "A"

**STATUTO**  
**"ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB"**

**Art. 1 – Costituzione**

Viene costituita fra gli "Udinese Club" già associati alla cessata "Associazione Italiana Udinese Clubs", operante dal 1986 ed alla cessata Associazione "Raggruppamento Club Forza Udinese", operante dal 1993, una associazione ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C. denominata "Associazione Udinese Club" – di seguito indicata A.U.C.

**Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede in Udine – Via Pracchiuso n. 75.

La sede può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 3 – Scopo**

L' A.U.C., che è apolitica e non persegue fini di lucro, ha come scopo:

- sostenere la squadra dell'Udinese Calcio, qualunque sia il campionato al quale essa partecipi;
- promuovere, organizzare, coordinare e tutelare, nella loro attività di tifosi della squadra dell'Udinese Calcio, gli "Udinese Club" che aderiscono all'A.U.C.;

- favorire, avvicinare ed incrementare il numero dei tifosi e sostenitori che intendono seguire le vicende della squadra dell'Udinese Calcio.

Per perseguire i propri scopi sportivi e culturali l'A.U.C. può:

- organizzare manifestazioni sportive, culturali e sociali, raduni, feste, viaggi in Italia ed all'estero, spettacoli;
- mettere a disposizione degli associati oggetti promozionali o altro materiale propagandistico anche stipulando convenzioni di carattere promozionale e pubblicitario;
- ricevere contributi da enti pubblici e privati e sponsorizzazioni;
- avere contatti ed allacciare rapporti con strutture italiane o estere;
- svolgere qualsiasi altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali.

#### **Art. 4 – Associati**

Possono far parte dell'A.U.C. tutti gli "Udinese Club" che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'A.U.C., da inoltrare presso la sede dell'Associazione.

L'A.U.C. garantisce ad ogni "Udinese Club" aderente la completa autonomia nella gestione della propria vita sociale, rimanendo però nei termini e rispettando lo Statuto ed il Regolamento di A.U.C.

Il mancato versamento della eventuale quota di prima iscrizione o della quota sociale annuale dovuta da ogni "Udinese Club" associato all' A.U.C., notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito delibera del Consiglio Direttivo, comporta l'immediata decadenza del club dall' A.U.C.

La rinuncia a far parte all'A.U.C. deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà diritto a rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

#### **Art. 5 – Anno sociale e finanziario**

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 6 – Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea Generale;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- E) Il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 7 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale dell'A.U.C. è costituita da tutti gli "Udinese Club" associati e risultanti iscritti nel registro soci da almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Gli "Udinese Club" sono rappresentati in seno all'Assemblea Generale dai rispettivi Presidenti o, su loro delega scritta, anche a mezzo fax o e-mail, dai rispettivi Vice Presidenti o da altro membro facente parte del Consiglio del medesimo "Udinese Club".

Gli "Udinese Club" non residenti nel Triveneto sono rappresentati in seno all'Assemblea Generale dai rispettivi Presidenti, o su loro delega scritta, dai rispettivi Vice Presidenti o da altra persona tesserata ad un "Udinese Club" appartenente a A.U.C.

Ogni Udinese Club, con delega scritta del proprio Presidente, può farsi rappresentare all'Assemblea Generale dell'A.U.C. da altro Udinese Club; ogni Udinese Club può rappresentare solo un altro Udinese Club.

All'Assemblea Generale possono partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti di A.U.C.

Art. 8 –

L'Assemblea Generale dell'A.U.C. può essere ordinaria e straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell' A.U.C. almeno una volta all'anno entro

il mese di marzo di ogni anno mediante comunicazione scritta e spedita ad ogni "Udinese Club" associato almeno quindici giorni prima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

All'Assemblea ordinaria compete:

- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- l'approvazione del programma preventivo dell'attività e del relativo bilancio preventivo annuale;
- la determinazione dell'ammontare della eventuale quota di prima iscrizione e della quota sociale annuale dovuta da ogni "Udinese Club" associato all' A.U.C.;
- la nomina del Consiglio Direttivo composto da dodici membri che saranno votati, nell'ambito di una lista proposta dagli "Udinese Club" associati, mediante l'espressione di massimo dodici preferenze;
- la nomina del Presidente dell'A.U.C. e del Consiglio Direttivo dell'A.U.C. che sarà scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, propostisi alla carica stessa, e sarà eletto colui che avrà raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si provvederà ad una immediata nuova votazione con ballottaggio tra i Consiglieri aventi pari voti;

- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e uno supplente;
- la nomina del Collegio dei Probiviri composto da tre membri;
- l'approvazione dello Statuto e del Regolamento e delle loro eventuali modifiche.

Ogni "Udinese Club" associato potrà avere al massimo due rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da effettuarsi entro tre giorni dalla prima, con la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.U.C. che nomina il Segretario dell'Assemblea che verbalizzerà i contenuti della riunione.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente dell'Assemblea. Il voto viene sempre espresso per alzata di mano salvo le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali e delle delibere riguardanti i membri del Consiglio Direttivo che avverranno per votazione segreta, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

b) L'Assemblea straordinaria può essere convocata per qualsiasi

motivo dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.U.C. o, qualora ne facciano richiesta scritta contenente il preciso ordine del giorno, da un terzo più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, o da un terzo più uno dei club iscritti all'A.U.C. a mezzo dei rispettivi Presidenti da spedirsi almeno quindici giorni prima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da effettuarsi entro tre giorni dalla prima, con la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente dell'Assemblea. Il voto viene sempre espresso per alzata di mano salvo che nelle votazioni di delibere riguardanti i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Consiglio Direttivo**

L' A.U.C. è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale, composto da dodici membri che durano in carica tre anni e potranno essere rieletti per non più di tre volte consecutive.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, e sono valide con la

presenza della maggioranza dei membri in carica, ivi compreso il Presidente o in caso di suo impedimento da un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, da comunicarsi per iscritto almeno otto giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno nonché quando almeno la maggioranza dei suoi membri ne faccia espressa richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri provvederà alla loro sostituzione, per il restante periodo del triennio, con il primo, e così via, dei non eletti con l'osservanza del disposto che ogni "Udinese Club" associato potrà avere massimo due rappresentanti nel Consiglio Direttivo. Nel caso di non accettazione della carica o assenza di candidati votati ma non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di tre Consiglieri. Se però decade la maggioranza del Consiglio il Presidente dovrà, nel termine di sessanta giorni, convocare l'Assemblea Generale per la nomina



del nuovo Consiglio Direttivo.

Il membro del Consiglio Direttivo assente per tre riunioni consecutive potrà essere considerato decaduto su delibera dello stesso Consiglio Direttivo e potrà essere sostituito per il restante periodo del triennio mediante cooptazione con l'osservanza del disposto che ogni "Udinese Club" Associato potrà avere massimo due rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- formula il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sottoponendoli all' approvazione dell'Assemblea Generale;
- formula ed attua i programmi dell'attività dell'Associazione;
- delibera le impegnative di spesa ordinarie e straordinarie;
- decide sull'eventuale esclusione dell'"Udinese Club" moroso nel pagamento della eventuale quota di prima iscrizione o della quota sociale annuale;
- decide su eventuali provvedimenti da prendere a carico dei membri del Consiglio Direttivo;
- al suo interno può nominare fino a due Vice Presidenti di cui uno Vicario.

#### **Art. 10 – Presidente**

Il Presidente dell'A.U.C. viene eletto dall'Assemblea Generale tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la

rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale predisponendone l'Ordine del Giorno e curando l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- mantiene i rapporti e contatti tra l'A.U.C. e la società avente in gestione la squadra, con le autorità sportive e civili, con i mass-media in relazione a tutte le attività ed iniziative dei club di A.U.C., con enti pubblici e privati per sponsorizzazioni, contributi o accordi favorevoli per l'attività dell'Associazione e dei club di A.U.C.

Tali rapporti e contatti, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere delegati anche ad altri Consiglieri.

Il Presidente convoca, con cadenza almeno mensile, le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina con esso l'attività dell'Associazione; relaziona sull'andamento dell'attività anche sotto l'aspetto economico-finanziario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno e possibile, potrà partecipare anche un rappresentante della società avente in gestione la squadra.

**Art. 11 – Vice Presidente**

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri del Consiglio stesso uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso di suo impedimento per assenza o altra causa.

**Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea Generale che nomina tra di essi il Presidente del Collegio.

I Revisori durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il membri del Collegio dei Revisori dei Conti non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell' A.U.C.; potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza voto deliberativo.

Il Collegio:

- esercita il controllo contabile–amministrativo su tutti gli atti della gestione;
- accerta che la contabilità sia tenuta a norma di legge;
- accerta ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e redige verbale di accertamento su apposito registro;

- esamina i bilanci preventivo e consuntivo trasmessi dal Segretario o dal Cassiere trasmettendoli a sua volta al Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione.

Le responsabilità dei Revisori sono previste dagli artt. 2397 e segg. Codice Civile.

#### **Art. 13 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale che elegge tra di essi il Presidente del Collegio; sono scelti tra personalità distintesi particolarmente nel mondo del calcio e della cultura.

I Probiviri durano in carica tre anni e potranno essere rinominati.

I membri del Collegio dei Probiviri non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'A.U.C.

#### **Art. 14 – Cariche**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto debbono intendersi assunte e prestate a titolo gratuito salvo diversa disposizione deliberata dall'Assemblea Generale ordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare eventuali rimborsi sulle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, comunque e sempre a pie' lista.

#### **Art. 15 – Presidente Onorario**

Assumerà la veste di Presidente Onorario colui che, per particolari meriti e requisiti, sarà ritenuto meritevole di assumere tale veste, su proposta del Consiglio Direttivo, e votato dall'Assemblea.

#### **Art. 16 – Regolamento**

Al presente Statuto fa parte integrante il Regolamento approvato dall'Assemblea Generale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Detto Regolamento potrà contenere norme integrative alle disposizioni statutarie.

#### **Art. 17 – Durata e scioglimento**

La durata dell'A.U.C. è a tempo illimitato.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria degli "Udinese Club" associati con delibera assunta in prima convocazione a maggioranza qualificata dei due terzi più uno degli associati e per alzata di mano, ed in seconda convocazione a maggioranza della metà più uno degli associati e per alzata di mano.

Nella stessa assemblea sarà nominato il Liquidatore che dovrà curare lo scioglimento dell'Associazione secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea stessa.

Il patrimonio residuo, assolti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad Associazioni con analoghe finalità.

#### **Art. 18 – Modifiche**

Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea Generale con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli "Udinese Club" e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo più uno degli "Udinese Club".

Le delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti, per alzata di mano, e devono essere espresse per ogni articolo da modificare.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell'Assemblea Costitutiva del 27 settembre 2001.